

Comunicazione del 23 maggio 2018 – Operazioni di *triparty repo*. Trattamento segnaletico e prudenziale.

Sono stati chiesti chiarimenti circa il trattamento, ai fini segnaletici e prudenziali, di alcune operazioni cosiddette di *triparty repo* concluse con controparti centrali in regime di “consegna contro pagamento” (*delivery versus payment – DVP*).

Nell’acclusa nota tecnica sono forniti i chiarimenti, che completano le indicazioni fornite con la comunicazione del 15 luglio 2015. Per ciò che concerne le segnalazioni statistiche, essi fanno riferimento alla matrice dei conti delle banche; ove applicabile, coerenti criteri vanno adottati nelle segnalazioni degli altri intermediari vigilati.

NOTA TECNICA
SUL TRATTAMENTO SEGNALETICO E PRUDENZIALE DI ALCUNE
OPERAZIONI *TRIPARTY REPO* ⁽¹⁾

1. Regolamento parziale delle operazioni (“fail”)

1.1 Fattispecie

Alla data di regolamento (“*value date*”) di un’operazione di *triparty repo*, sul conto deposito del soggetto operante in qualità di *collateral giver* presso il *triparty agent* non sono presenti (oppure sono presenti per un ammontare non sufficiente a regolare per intero l’operazione) titoli appartenenti al paniere negoziato.

La piattaforma prevede una modalità di regolamento titoli contro denaro su base contestuale (*delivery versus payment* – DVP); pertanto, l’operazione non può essere regolata (oppure può essere regolata solo parzialmente) e si verifica il c.d. “*fail*”.

Il *triparty agent*, nei cicli di regolamento successivi, verifica la presenza sul conto deposito del *collateral giver* dei titoli appartenenti al paniere negoziato mancanti.

Qualora, entro 7 giorni dalla data di *failure*, il paniere risulti ancora incapiente, la controparte centrale interviene al fine di regolare per intero l’operazione.

La presente nota fornisce indicazioni in merito al trattamento segnaletico a fini statistici e prudenziali di un’operazione in cui il regolamento non è perfezionato totalmente a causa della mancata disponibilità di parte dei titoli nel *collateral pool*.

1.2 Trattamento nelle segnalazioni statistiche

Si consideri, a titolo esemplificativo, un’operazione *triparty repo* d’importo pari a 10 milioni di euro a fronte di un determinato paniere di titoli da porre a garanzia.

Alla data di regolamento, sul conto deposito del *collateral giver* sono presenti titoli che rispondono ai criteri di *eligibility* del paniere negoziato per un importo pari a 7 milioni di euro. L’operazione è quindi regolata parzialmente per 7 milioni di euro; nei cicli di regolamento successivo, è regolata la parte rimanente pari a 3 milioni di euro.

Ai fini delle segnalazioni statistiche si applicano i criteri di seguito riportati, distinguendo i diversi momenti dell’operazione.

a) Data di negoziazione (“trade date”)

L’intermediario per il quale l’operazione di pronti contro termine è di impiego segnala un importo pari a 10 milioni di euro nelle sottovoci 58387.02 “Impegni irrevocabili concessi alla clientela - a utilizzo certo” e 58465.10/14 “Impegni irrevocabili a erogare fondi a clientela - posizioni lunghe/corte”.

L’intermediario per il quale l’operazione di pronti contro termine è di provvista, segnala un importo pari a 10 milioni di euro nelle sottovoci 58460.05/07 “Depositi e finanziamenti da ricevere da clientela - posizioni lunghe/corte”.

¹ I criteri indicati nella presente nota tecnica integrano quelli forniti con comunicazione del 15 luglio 2015 “Operazioni di *triparty repo*. Trattamento segnaletico e prudenziale” (cfr. nota tecnica, par. 2), come recepiti - per la parte segnaletica - nella Circolare n. 272 “Matrice dei conti” con l’8° aggiornamento del 15 marzo 2016.

b) Data di regolamento (“value date”)

b.1) Regolamento parziale

L’operazione di pronti contro termine riferita:

- alla “parte regolata” (corrispondente nell’esempio a 7 milioni di euro) è segnalata: i) nel caso di pronti contro termine di impiego, nella sottovoce 58005.39 “Finanziamenti – verso clientela - Pronti contro termine attivi – con Controparti centrali”; ii) nel caso di pronti contro termine di provvista, nella sottovoce 58030.37 “Debiti – verso clientela – Pronti contro termine passivi – con Controparti centrali”).

I titoli sottostanti sono segnalati: i) nel caso di pronti contro termine di impiego, nella voce 58130 “Titoli ricevuti per riporti attivi, pct attivi e operazioni di prestito”; ii) nel caso di pronti contro termine di provvista, nella voce 58135 “Titoli impegnati per riporti passivi, pct passivi e operazioni di prestito”) ⁽²⁾;

- alla “parte non regolata” (corrispondente nell’esempio a 3 milioni di euro) continua a essere segnalata: i) nel caso di pronti contro termine di impiego, nelle sottovoci 58387.02 “Impegni irrevocabili concessi alla clientela - a utilizzo certo” e 58465.10/14 “Impegni irrevocabili a erogare fondi a clientela - posizioni lunghe/corte”; ii) nel caso di pronti contro termine di provvista, nelle sottovoci 58460.05/07 “Depositi e finanziamenti da ricevere da clientela - posizioni lunghe/ corte”).

b.2) Regolamento integrale

Per la parte ex “fail” (corrispondente nell’esempio a 3 milioni di euro) che viene successivamente regolata si applicano i criteri segnaletici sopra esposti per la “parte regolata”.

1.3 Trattamento prudenziale

Si precisa che le questioni oggetto di analisi riguardano disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili la cui interpretazione non compete alla Banca d’Italia, ma spetta alle competenti Istituzioni dell’UE. La Banca d’Italia procederà a interpellare formalmente le autorità europee competenti in materia per perseguire un trattamento uniforme della fattispecie. In attesa di un chiarimento formale, gli intermediari possono far riferimento alle indicazioni riportate di seguito che valgono come linea di orientamento per gli intermediari sui criteri cui la Banca d’Italia ispira la propria attività di verifica della corretta attuazione delle norme prudenziali.

Le operazioni di *triparty repo* oggetto della presente nota si caratterizzano per: i) essere concluse con controparti centrali; ii) la simultaneità nell’esecuzione del contratto (c.d. regime di “consegna contro pagamento” o DvP). In forza di queste caratteristiche si può assumere che:

- il *fail* non modifica il profilo di rischio rispetto a quello delle operazioni totalmente regolate; di conseguenza, l’impegno sottostante al *fail* va trattato come se la posizione fosse stata regolata;
- alla data di negoziazione, all’operazione si applica il medesimo trattamento previsto per qualsiasi altra operazione di pronti contro termine di impiego o di provvista.

Ne discende che:

- ai fini del **trattamento prudenziale a fronte del rischio di credito**:
 - i. per le operazioni di *pronti contro termine di impiego*, alla data di regolamento l’impegno riferito alla “parte non regolata” è trattato come il credito registrato a fronte della “parte

² Gli ulteriori dettagli sui titoli ricevuti (pct attivo) vanno indicati nelle voci 58140, 58145, 58148 e 58307, mentre quelli sui titoli impegnati (pct passivo) nella voce 58010.

- regolata”⁽³⁾. Se uno o più titoli ricevuti/da ricevere non sono noti, trova applicazione il trattamento illustrato nella comunicazione del 15 luglio 2015 (i.e. posizioni “ipotetiche”);
- ii. per le operazioni di *pronti contro termine di provvista*, i titoli non consegnati sono trattati come i titoli consegnati nell’ambito della “parte regolata”⁽⁴⁾. Se uno o più titoli consegnati/da consegnare non sono noti, trova applicazione il trattamento illustrato nella comunicazione del 15 luglio 2015 (i.e. posizioni “ipotetiche”);
- per il calcolo della misura di **leva finanziaria**:
- i. nel caso di *pronti contro termine di impiego*, non sono considerati:
- o la parte *failed* registrata tra gli impegni a erogare fondi, per evitare duplicazioni con i corrispondenti fondi iscritti nell’attivo;
 - o i titoli che la banca dovrebbe ricevere, al pari dei titoli ricevuti;
- ii. nel caso di *pronti contro termine di provvista*:
- o è ricompresa la parte *failed* corrispondente ai titoli che la banca si è impegnata a consegnare;
 - o per evitare duplicazioni, non sono considerate le connesse somme non ricevute⁽⁵⁾ (cfr. Allegato I).

Nei casi *sub i*) e *ii*) gli enti includono nel calcolo della misura di leva finanziaria anche l’eventuale maggiorazione (c.d. *add-on*) derivante dalla differenza tra il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte e quelli ricevuti dalla controparte⁽⁶⁾.

- Per quanto concerne il calcolo del **requisito di copertura della liquidità (LCR)**, la parte *failed* dell’operazione di pronti contro termine è assimilabile ad una operazione cc.dd. “*forward starting*”, ossia un’operazione di pronti contro termine stipulata prima della data di riferimento per il calcolo del requisito, il cui regolamento (i.e. lo scambio dei flussi tra le controparti) avviene nell’orizzonte temporale dei 30 giorni previsti per il calcolo dell’LCR. Ne consegue che:
- i. nel caso di *pronti contro termine di impiego*, in linea con quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 680/2014⁽⁷⁾, la cassa ancora da erogare, corrispondente alla quota *failed* del pct, è registrata tra i deflussi; questo importo può essere diminuito del valore di mercato dei titoli da ricevere a fronte della quota *failed* del pct, dopo l’applicazione degli *haircut* regolamentari previsti dalla disciplina del LCR, se i titoli rispettano i requisiti necessari per essere classificati come Attività Liquide di Elevata Qualità (*High Quality Liquid Assets - HQLA*)⁽⁸⁾;
- ii. nel caso di *pronti contro termine di provvista*, in via prudenziale non formano oggetto di rilevazione i flussi connessi con la quota *failed* del pct (cassa da ricevere e titoli da consegnare), in analogia con quanto disposto dall’articolo 32, par. 3, lett. f), del Regolamento delegato in materia di LCR n. 2015/61.

³ Cfr. disciplina sul rischio di controparte di cui al Capo 6 del CRR.

⁴ Alla stregua del PcT di impiego trova applicazione la disciplina del rischio di controparte di cui al Capo 6 del CRR. Con riferimento al rischio di credito (i.e. rischio emittente del titolo impegnato) trova applicazione la disciplina di cui ai Capi 1, 2 e 3 del Titolo II del CRR.

⁵ Cfr. articolo 429(a) del CRR.

⁶ Cfr. Regolamento Delegato(UE) n. 2015/62 del 10 ottobre 2014, art. 429 ter.

⁷ Allegato XXV, Parte 2, par. 1.2.

⁸ Cfr. Regolamento Delegato (UE) n. 2015/61 del 10 ottobre 2014, Titolo II.

2. Operatività su piattaforme estere – esposizione in titoli a saldi netti (*netting*)

2.1 Fattispecie

Per le operazioni di *triparty repo* effettuate su alcune piattaforme estere ⁽⁹⁾ la messaggistica *Swift* inviata agli intermediari evidenzia, nel caso di operazioni di segno opposto regolate alla stessa data, i soli saldi netti dell'esposizione in titoli come determinati dal *triparty agent* (nel caso di esposizione in titoli nulla per effetto di operazioni di segno opposto di pari ammontare, la messaggistica *Swift* non fornisce alcuna evidenza).

2.2 Trattamento nelle segnalazioni statistiche

Le operazioni oggetto di compensazione (parziale o totale) vanno segnalate a “saldi aperti” (vale a dire, al lordo degli effetti della compensazione operata dal *triparty agent*); per le voci riferite ai titoli sottostanti alle operazioni, ove sia richiesto il dettaglio del codice ISIN, va utilizzato il codice convenzionale “995”.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, due schemi di operazioni oggetto di compensazione, rispettivamente, parziale e totale.

a) *Compensazione parziale*

Si consideri un intermediario che ponga in essere le seguenti operazioni *triparty* aventi medesima data di regolamento e importo complessivo dei pct attivi pari a 2,3 milioni di euro e dei pct passivi pari a 1,6 milioni di euro (saldo netto complessivo pari a 0,7 milioni di euro):

- pronti contro termine di impiego A di 1,5 milioni di euro;
- pronti contro termine di impiego B di 0,8 milioni di euro;
- pronti contro termine di provvista C di 1,6 milioni di euro.

A fronte di tali operazioni, la messaggistica *Swift* riporta i seguenti titoli consegnati all'intermediario:

- titolo “XX1” per un ammontare pari a 0,5 milioni di euro;
- titolo “XX2” per un ammontare pari a 0,2 milioni di euro.

Ai fini della segnalazione della “gamba contanti” delle operazioni, l'intermediario rileva:

- nella sottovoce 58005.39 “Finanziamenti - verso clientela – Pronti contro termine attivi – con Controparti centrali” l'importo di 2,3 milioni (operazioni A + B);
- nella sottovoce 58030.37 “Debiti – verso clientela – Pronti contro termine passivi – con Controparti centrali” l'importo di 1,6 milioni (operazione C).

Ai fini della segnalazione della “gamba titoli” delle operazioni, l'intermediario rileva:

- nella voce 58130 “Titoli ricevuti per riporti attivi, pct attivi e operazioni di prestito” gli importi di 0,5 milioni con titolo “XX1”, 0,2 milioni con titolo “XX2” e 1,6 milioni con codice convenzionale “995” (medesimi criteri si applicano per le voci 58140, 58145, 58148 e 58307);
- nella voce 58135 “Titoli impegnati per riporti passivi, pct passivi e operazioni di prestito” l'importo di 1,6 milioni con codice convenzionale “995” (medesimi criteri si applicano per la voce 58010).

b) *Compensazione totale*

Si consideri un intermediario che ponga in essere le seguenti operazioni *triparty* aventi medesima data di regolamento:

⁹ Ad esempio, Clearstream.

- pronti contro termine di impiego A di 1,5 milioni di euro;
- pronti contro termine di impiego B di 0,8 milioni di euro;
- pronti contro termine di provvista C di 2,3 milioni di euro.

A fronte di tali operazioni, la messaggistica *Swift* non riporta alcun dettaglio sui titoli sottostanti le operazioni.

Ai fini della segnalazione della “gamba contanti” delle operazioni, l’intermediario rileva:

- nella sottovoce 58005.39 “Finanziamenti – verso clientela - Pronti contro termine attivi – con Controparti centrali” l’importo di 2,3 milioni (operazioni A + B);
- nella sottovoce 58030.37 “Debiti – verso clientela – Pronti contro termine passivi – con Controparti centrali” l’importo di 2,3 milioni (operazione C).

Ai fini della segnalazione della “gamba titoli” delle operazioni, l’intermediario rileva:

- nella voce 58130 “Titoli ricevuti per riporti attivi, pct attivi e operazioni di prestito” l’importo di 2,3 milioni con titolo convenzionale “995” (medesimi criteri si applicano per le voci 58140, 58145, 58148 e 58307);
- nella voce 58135 “Titoli impegnati per riporti passivi, pct passivi e operazioni di prestito” l’importo di 2,3 milioni con titolo convenzionale “995” (medesimi criteri si applicano per la voce 58010).

2.3 Trattamento prudenziale

L’intermediario che si avvale, per le operazioni in questione, del trattamento illustrato nel presente paragrafo, ai fini della riduzione del rischio di credito e di controparte deve verificare se la compensazione, parziale o totale, sia ammissibile anche a fini prudenziali ⁽¹⁰⁾. Se la compensazione è ammessa a fini prudenziali, i requisiti patrimoniali sono calcolati sulle posizioni nette. Se, invece, le condizioni per il riconoscimento della compensazione a fini prudenziali non sono soddisfatte, i requisiti patrimoniali sono calcolati sulle posizioni lorde.

In entrambi i casi, si applica il trattamento previsto nella comunicazione del 15 luglio 2015.

¹⁰ Cfr. articoli 295 e 296 del Regolamento UE n. 575/2013.

Segnalazioni prudenziali: Leva Finanziaria

Alla luce del trattamento peculiare riservato alle operazioni di *triparty repo* con *partial failure* in materia di leva finanziaria (cfr. Paragrafo 1.3), si riportano di seguito due esempi per illustrare il relativo trattamento segnaletico.

Esempio 1 - pronti contro termine di impiego

Si ipotizzi un'operazione *triparty repo* d'importo pari a 10 milioni di euro stipulata a fini di impiego.

Alla data di regolamento a pronti, il *collateral pool* della controparte include titoli per un valore di 7 milioni di euro, così l'operazione è regolata solo parzialmente per un importo pari a 7 milioni di euro.

Si supponga, altresì, che alla data di riferimento delle segnalazioni, sia ancora in essere un *partial failure* per 3 milioni di euro. In tale situazione, le segnalazioni relative alla leva finanziaria vanno prodotte come segue ⁽¹⁾:

1. voce/sottovoce 59234/02: tipo importo 276 pari a 7 mln di euro;
2. voce/sottovoce 59234/36: l'impegno a erogare fondi di 3 mln di euro connesso con la quota non perfezionata non va considerato a fini del calcolo della leva finanziaria; pertanto, tale impegno non forma oggetto di rilevazione nella voce/sottovoce 59234/36;
3. voce/sottovoce 59434/02: l'impegno a erogare fondi di 3 mln di euro connesso con la quota non perfezionata non forma oggetto di rilevazione;
4. voce/sottovoce 59434/12: tipo importo 276 pari a 7 mln di euro;
5. voce/sottovoce 59434/12: tipo importo 3 e segnalazione del valore ponderato riferito a un valore nominale pari a 10 mln di euro; infatti, ai fini del requisito sul rischio di credito l'operazione va trattata come se fosse stata integralmente perfezionata;
6. voce/sottovoce 59408/00: tipi importi 21 e 279 pari a 7 mln di euro.

Va da sé che la componente iscritta in bilancio riferita alla cassa non ancora versata alla controparte (3 milioni di euro) sia inclusa nella pertinente voce.

Per quanto concerne il rischio di controparte, nell'esempio in esame l'*add-on* non forma oggetto di rilevazione perché il valore dell'esposizione e quello della garanzia coincidono.

Ovviamente, se nei casi concreti il valore dell'esposizione è maggiore di quello della garanzia, la maggiorazione deve essere segnalata nelle apposite voci.

Infine, gli importi rivenienti dall'operazione di *triparty repo* vanno inclusi in tutte le altre voci interessate, come previsto per le operazioni di pct.

¹¹ A titolo esemplificativo sono utilizzate le voci della segnalazione su base individuale.

Esempio 2 - pronti contro termine di provvista

Si ipotizzi un'operazione *triparty repo* d'importo pari a 10 milioni di euro stipulata a fini di provvista.

Alla data di regolamento a pronti, il *collateral pool* della banca segnalante include titoli per un valore di 7 milioni di euro, così l'operazione è regolata parzialmente per un importo pari a 7 milioni di euro.

Si supponga, altresì, che alla data di riferimento delle segnalazioni, sia ancora in essere il *partial failure* per 3 milioni di euro. In tale situazione, le segnalazioni relative alla leva finanziaria vanno prodotte come segue ⁽¹²⁾:

1. voce/sottovoce 59234/38: tipo importo 276 pari a 7 milioni di euro;
2. voce/sottovoce 59234/36: tipo importo 276 pari a 3 milioni di euro connesso con la quota di titoli non disponibili al momento del regolamento a pronti;
3. voce/sottovoce 59434/02: tipo importo 276 pari a 3 milioni di euro connesso con la quota di titoli non disponibili al momento del regolamento a pronti;
4. voce/sottovoce 59434/02: tipo importo 3 è popolata con il valore ponderato riferito a un valore nominale pari a 3 milioni di euro di impegno a consegnare titoli;
5. voce/sottovoce 59434/12: tipo importo 276 pari a 7 milioni di euro connesso con i titoli impegnati iscritti nell'attivo;
6. voce/sottovoce 59434/12: tipo importo 3 è popolata con il valore ponderato riferito a un valore nominale pari a 7 milioni di euro di titoli impegnati;
7. voce/sottovoce 59410/00: tipo importo 21 pari a 7 milioni di euro connesso con i titoli impegnati iscritti nell'attivo;
8. voce/sottovoce 59418/00: tipo importo 24 pari a 3 milioni di euro connesso con la quota di titoli non disponibili al momento del regolamento a pronti.

Va da sé che la componente iscritta nell'attivo del bilancio riferita alle somme ricevute (7 milioni di euro) sia inclusa nella pertinente voce.

Per quanto concerne il rischio di controparte, nell'esempio in esame l'*add-on* non forma oggetto di rilevazione perché il valore dell'esposizione e quello della garanzia coincidono.

Ovviamente, se nei casi concreti il valore dell'esposizione è maggiore di quello della garanzia, la maggiorazione deve essere segnalata nelle apposite voci.

Infine, gli importi rivenienti dall'operazione di *triparty repo* vanno inclusi in tutte le altre voci interessate, come previsto per le operazioni di pct.

¹² A titolo esemplificativo sono utilizzate le voci della segnalazione su base individuale.